

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 179 DEL 03-11-2017

Oggetto: SISMA 2016 - RICOGNIZIONE DELL'UTILIZZO DI PERSONALE DIRETTAMENTE IMPIEGATO NELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SOCCORSO NELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'EMERGENZA - PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di novembre alle ore 13:30, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

Catalini Ilenia	Sindaco	P
LAMBERTUCCI FEDERICA	Vice Sindaco	P
LAMBERTUCCI FABIO	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti 0

Partecipa il Segretario comunale Sig. Appignanesi Giuliana

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Catalini Ilenia in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che in data 24 agosto 2016 alle ore 3.36 un forte evento sismico magnitudo $6,0 \pm 0,3$, con epicentro situato lungo la Valle del Tronto tra i comuni di Accumoli, Amatrice (provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (provincia di Ascoli Piceno) ha determinato la perdita di vite umane nonché lo sgombero di numerose famiglie dalle loro abitazioni e ingenti danni a beni mobili ed immobili;

Considerato inoltre che:

- in data 26 ottobre 2016 si sono verificate altre due forti scosse di terremoto di magnitudo 5.4 e 5.9, rispettivamente alle ore 19,30 e alle ore 21,18, con epicentro in provincia di Macerata e specificatamente nella zona di Visso e Castel Sant'Angelo sul Nera, avvertite in maniera molto forte anche nel territorio di questo comune;
- In data 30/10/2016 alle ore 7,40 si è verificato un ulteriore evento sismico di eccezionale rilevanza avente magnitudo momento 6.5 con epicentro ubicato tra le province di Macerata, Perugia e Ascoli Piceno, a 7 km da Castelsantangelo Sul Nera, 5 km da Norcia e 17 km da Arquata del Tronto;
- I suddetti i suddetti eventi hanno colpito significativamente il territorio del Comune di Loro Piceno (MC) ed hanno determinato una situazione di pericolo per l'incolumità di alcune persone, rendendo necessario lo sgombero di immobili pubblici e privati;

Viste:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, nonché del 10 ottobre 2016, n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;
- il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30

ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

- La legge 123/2017 ha posticipato (art. 16 sexies) lo stato di emergenza al 28/02/2018;
- il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;
- le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile nn. 392/2016, 396/2016, 399/2016 e 400/2016;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 7/9/2016 con la quale si autorizzavano n. 14 unità di personale dipendente, compresi tutti i Responsabili dei Servizi, a prestare la propria opera anche al di fuori del normale orario di servizio quale supporto tecnico e organizzativo, in raccordo con il servizio nazionale e il sistema regionale di Protezione civile, al fine di effettuare la valutazione ai fini dell’agibilità o meno e dei danni subiti dagli edifici pubblici e privati, segnalandoli all’Ufficio rischio sismico della Protezione Civile Regionale, nonché quale supporto amministrativo (per la predisposizione delle ordinanze di sgombero e di messa in sicurezza e dei vari atti e procedimenti necessari);
- la deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 5/10/2016 con la quale si costituiva l’ufficio sisma per l’emergenza direttamente incardinato nella struttura comunale di Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 16/06/2017 con la quale si dava atto che l’ufficio sisma per l’emergenza, come determinato con deliberazione di giunta comunale nr. 100 del 05.10.2016 e integrato delle unità assunte ai sensi dell’art. 50 bis del dl. 189/2016, conv. in L. 229/2016, è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nei limiti delle ore stabilite con ordinanza nr. 396 del 23.09.2016 e n. 400 del 31.10.2016 per il periodo 24.08.2016 fino al perdurare dello stato di emergenza;

Visti:

- la circolare interpretativa prot. DIP/TERAG16/0047051 del 14/09/2016 avente ad oggetto “Prime indicazioni operative ed attuative dell’art. 5 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 392/2016”, al punto 1.1.1, voce “Impiego sul territorio colpito”, terzo capoverso, così veniva disposto per il riconoscimento di compensi in deroga alla contrattazione collettiva o alle disposizioni ordinamentali di comparto e ad altre disposizioni normative richiamate dall’ordinanza suddetta: “ *...potrà essere riconosciuta unicamente al verificarsi delle seguenti due condizioni contestuali: l’effettiva presenza su territorio colpito e l’aver svolto, in tale lasso di tempo, compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, relativamente agli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione. Tali coesistenti condizioni dovranno essere attestate, sotto la propria responsabilità dai dirigenti preposti delle strutture amministrazioni di appartenenza, nell’esercizio della responsabilità dirigenziale*”;

- l’art. 2, comma 2, lettere a) e b), dell’OCDPC n. 396/2016, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione

Civile in attuazione dell'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016", così dispone:

"2. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta:

a) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2016, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, a 200 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego;

b) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili pro capite";

- l'art. 7 dell'OCDPC n. 400/2016, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione Civile in attuazione dell'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016 e dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 396/2016 a partire dal 30 ottobre 2016", così dispone:

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) (personale impiegato sul territorio) e comma 3, lettera a) dell'ordinanza n. 396/2016 si applicano, a decorrere dal 26 ottobre e fino al 30 novembre 2016, per il personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e comunque connesse con la gestione dell'emergenza anche non ricompreso nei piani di impiego già definiti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettere b) e c), dell'ordinanza n.396/2016 si applicano dal 1° dicembre 2016 fino al termine dello stato di emergenza".

- la Regione Marche, alla luce delle interpretazioni date dal Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri in riferimento all'applicazione delle disposizioni dell'Ordinanze 392/2016, 396/2016 e 400/2016 e delle relative indennità per il personale comunale impiego sul territorio, ha pubblicato una nota interpretativa sul sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche che così dispone:

L'articolo 5, l'articolo 2 e l'articolo 7, delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile in oggetto indicate, contengono disposizioni relative al personale direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza e fissano criteri e limiti per il riconoscimento di compensi allo stesso personale, in deroga alla contrattazione collettiva o alle disposizioni ordinamentali di comparto nonché alle disposizioni normative richiamate al comma 8, dell'articolo 5 dell'Ordinanza n. 392/2016 relative alle attività prestate e da prestare nel contesto emergenziale.

I diversi articoli precitati, definiscono, in ragione di distinti archi temporali tutti espressamente indicati, e con riferimento alle due distinte categorie di personale, non dirigenziale (ivi compresi i titolari di posizione organizzativa) e dirigenti, le fattispecie di impiego:

a) sul territorio

b) in sede

Con riferimento alla lettera b) con nota del Dipartimento della Protezione civile del 14 settembre 2016 sono state fornite specifiche indicazioni operative ed attuative dell'articolo 5

dell'O.C.D.P.C. n. 392/2016 e, in particolare è stato specificato che, nell'ambito dell'“impiego in sede” è da ricomprendersi unicamente il personale operante nelle sole strutture di protezione civile regionale, che svolge essenzialmente compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, anche di supporto, in relazione poi al solo effettivo svolgimento della prestazione come risultante dagli strumenti di rilevazione/attestazione ordinari. Il compenso al personale non dirigenziale degli enti locali interessati nei territori di competenza può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui sussistano le tre condizioni di seguito riportate:

1. appartenenza alla struttura di protezione civile del Comune
2. effettivo svolgimento di compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, anche di supporto:
 - a) Assistenza alla popolazione;
 - b) Verifica di agibilità e di valutazione del danno;
 - c) Coordinamento degli interventi di messa in sicurezza;
 - d) Rendicontazioni e liquidazioni;
 - e) Reportistica dati;
 - f) Affidamenti di servizi e forniture nonché di lavori ivi comprese le attività di progettazione e direzione lavori.
3. effettivo svolgimento della prestazione come risultante dagli strumenti di rilevazione/attestazione ordinari.

Con ulteriore nota del 16/11/2016, prot. n. UCTERAG16/0062340, il Dipartimento della Protezione

Civile ha specificato in relazione al punto 1 che qualora il personale della protezione civile del Comune, in relazione all'entità degli adempimenti della fase dell'emergenza, non fosse stato in grado di assolverli, potevano essere individuate con specifico atto formale ulteriori unità a condizione del rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 2 e 3.

- a) L'indennità di cui alla lettera a), comma 1, articolo 5 dell'ordinanza n. 392/2016 (dell'articolo 2 e dell'articolo 7, commi 1 e 2, rispettivamente delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile nn. 396 e 400/2016) può essere riconosciuta al personale comunale non dirigenziale, che ha svolto attività connessa all'emergenza;
- b) Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 392/2016 (dell'articolo 2 e dell'articolo 7, commi 1 e 2, rispettivamente delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile nn. 396 e 400/2016).

Sulle base del parere della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Protezione civile – Prot. n. CG/TERAG16/0008318 del 02/02/2017, è stato chiarito che per personale impiegato sul territorio deve intendersi il personale impiegato in attività direttamente connesse con l'emergenza presso una struttura appositamente creata per la gestione dell'emergenza (comunque denominata purché formalmente costituita, anche con atto a natura ricognitiva) sin dal sisma del 24 agosto 2016 e indipendentemente dall'inclusione nell'allegato 1 o nell'allegato 2...”

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21/08/2017 PROT. N. DIP/TERAG_SM/0053527 acquisita al Prot. n. 13595 relativa alla procedura di rendicontazione e rimborso degli oneri relativi al personale impiegato alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione nella quale si specifica in riferimento alle sopracitate ordinanze ai fini dell'applicazione dell'art. 5 dell'ordinanza 392/2016, art. 2 ordinanza 396/2016 e art. 7 ordinanza 400/2016 che “per personale impiegato sul territorio colpito” deve intendersi sia il personale inviato nelle aree terremotate da zone diverse del paese, sia il personale operante nei territori colpiti in quanto già ivi presente per esigenze di servizio e pertanto le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) e 5 comma 2 lett. a) dell'OCDPC 392/2016 debbono essere

applicate nei confronti dei dipendenti dei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016 a decorrere a far data in cui il singolo comune è stato interessato dagli eventi sismici;

- la Regione Marche, con nota prot. 120/2017/RUO/145 del 25/08/2017, ha preso atto del suddetto parere interpretativo del Dipartimento di Protezione Civile, confermando quanto ivi disposto e comunicando le modalità di rendicontazione delle relative spesa tramite il portale regionale CohesionWorkPa;

Viste le ultime disposizioni della Regione Marche relative alla rendicontazione delle spese del personale di che trattasi del 3/10/2017 acquisita al prot. n. 12939;

Tenuto conto dei chiarimenti pervenuti in merito da parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e dalla Regione Marche sopracitati, l'attribuzione dell'indennità operativa omnicomprendiva prevista dall'art. 5 della OCDPC n. 392/2016, dall'art. 2 della OCDPC n. 396/2016 e dall'art. 7 OCDPC n. 400/2016 è riconoscibile al personale di questo Ente impegnato con funzioni direttamente connessi agli eventi sismici relativamente agli interventi di soccorso alla popolazione;

Vista la documentazione in atti depositata attestante l'individuazione del personale a cui va riconosciuta l'indennità e lo straordinario a decorrere dal mese di dicembre 2016 come da ordinanze OCDPC nn. 392, 396, 400 del 2016;

Ritenuto necessario che la Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco che è autorità di protezione civile approvi e faccia propri gli atti predisposti dai competenti uffici e l'attività lavorativa di questi ultimi prestata durante l'emergenza sisma, che hanno comunicato il personale impiegato sul territorio, come supporto alle attività della Protezione Civile in conformità alle Ordinanze del CDPC n. 392, 396 e 400 del 2016, a tutte le indicazioni operative e alle note interpretative succedutesi nel corso dei mesi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. Di prendere atto ed approvare l'elenco dei dipendenti, delle giornate di indennità e le ore di straordinario da riconoscere al personale "impiegato sul territorio" direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso e nelle attività connesse all'emergenza, relative al sisma, iniziate il 24.08.2016 e fino al 31.12.2016, in conformità alle OCDPC n. 392, 396, 399 e 400 del 2016, a tutte le indicazioni operative e alle note interpretative succedutesi da parte delle autorità competenti;
2. Di dare atto che la spesa necessaria per far fronte al pagamento delle spettanze di cui al punto precedente, compresi gli oneri riflessi, ammonta ad €. 20.000,00 arrotondati e trova copertura ai capitoli del bilancio di previsione 2017/2019: 2486/20 per €. 15.000,00, 2486/21 per €. 3.550,00 e cap. 2486/22 per €. 1.450,00;
3. Di dare atto che gli importi di cui ai punti precedenti sono integralmente finanziati dalla contabilità speciale della Regione Marche e rendicontabili tramite il sistema

informatico CohesionWorkPa, già utilizzato per le altre diverse rendicontazioni legate ad altre categorie di spese conseguenti agli eventi sismici del Centro Italia 2016;

4. Di rendere, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 ,1deg.c . del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio .

Responsabile del I Settore
Dott.ssa Giuliana Appignanesi

Responsabile del III Settore
Dott.ssa Federica Paoloni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1deg. c. del D.Lgs. n.267/2000 si esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ,

IL RESPONSABILE del III Settore
Dott.ssa Federica Paoloni

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Catalini Ilenia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Appignanesi Giuliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il giorno 16-03-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale, all'albo pretorio on line di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ilperché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva ildecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Appignanesi Giuliana

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Appignanesi Giuliana